

Statuto della Fondazione Carnevale di Palma Campania

**Art. 1
Denominazione**

- 1.1. La "Fondazione Carnevale di Palma Campania" già "Fondazione Carnevale Palmese, di seguito denominata soltanto "Fondazione", è un Ente con piena capacità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, dotato di piena autonomia statutaria e gestionale;
- 1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria;
- 1.3. La Fondazione è stata costituita in data 15 luglio 1999 per iniziativa del Comune di Palma Campania, che riconosce nel Carnevale una manifestazione culturale, folkloristica e storica della città, ubicata nel territorio della Città Metropolitana di Napoli e della Regione Campania e d'interesse regionale e nazionale;
- 1.4. Alla Fondazione è stata riconosciuta la personalità giuridica con decreto della Prefettura di Napoli n. 1397/2003.
- 1.5. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 la Fondazione aggiungerà alla denominazione di "Fondazione Carnevale di Palma Campania" anche l'espressione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS"; conservando la pregressa personalità giuridica acquisita a i sensi e per l'effetto dell'art 22 c. 1 bis D.lgs 117/17.
- 1.6. La denominazione di cui al punto 1.5., ove il contesto lo richieda, potrà anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.
- 1.7. L'ordinamento interno della Fondazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

**Art. 2
Sede**

- 2.1. La Fondazione ha sede legale in Palma Campania, in via Municipio, 74.
- 2.2. Un eventuale trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 2.3. Delegazioni ed uffici potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.
- 2.4. L'ambito territoriale della Fondazione è quello nazionale.
- 2.5. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

**Art. 3
Scopi e attività**

- 3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse

generale e di interesse pubblico di seguito elencate, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

3.2 La Fondazione Carnevale di Palma Campania destina le risorse disponibili per promuovere e sostenere la realizzazione della manifestazione del Carnevale di Palma Campania, nel rispetto della storia e della tradizione popolare che contraddistingue le "Quadriglie" dello storico Carnevale; provvede alla tutela ed alla promozione delle "Quadriglie", elemento caratterizzante del Carnevale, garantendo che la formazione delle stesse sia sempre realizzata nel pieno rispetto delle caratteristiche tradizionali dettagliatamente indicate nel "Regolamento delle Quadriglie"; organizzare qualsiasi altro evento e/o manifestazione compatibile con la promozione e la valorizzazione del Carnevale di Palma Campania, quali, a titolo esemplificativo, gestione di sagre, fiere, attività, opere e servizi inerenti, la gestione di spazi pubblici di proprietà comunali, ivi compreso il suolo pubblico, spazi aperti, beni immobili e mobili, di proprietà comunale, presenti sul territorio, adibiti e/o utilizzati per gli scopi innanzi descritti, previa autorizzazione del Sindaco p.t.. Oltre a tali finalità l'Ente perseguirà le ulteriori attività

**Art. 4
Attività diverse, connesse,
secondarie e strumentali**

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

4.3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui al precedente art. 3, con quella di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di

coordinamento, finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, nei limiti previsti dalla legge;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4.4 È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Art. 5 Volontari e lavoratori dipendenti	5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.
Art. 6 Patrimonio - incremento - salvaguardia	6.1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 6.2. Il patrimonio della fondazione è composto: a) dal fondo di dotazione rappresentato dal fondo iniziale, conferito dal fondatore a titolo di liberalità, di valore pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila euro) e comunque non inferiore a

quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore e dai successivi conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

b) dal fondo di gestione costituito dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione, dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione, da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione, da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione, dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali, dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima, da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati.

6.3 La Fondazione può attivarsi per le raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

6.4 La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 117/2017.

6.5 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.6 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

6.7. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

6.8. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato da parte del Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione attribuiti dallo statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare,

attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o da che costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

6.9. Il patrimonio della Fondazione si incrementa per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione, per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione, per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio, per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione, per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte di entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

6.10 Il Comune di Palma Campania, nella sua qualità di fondatore, si impegna a erogare, annualmente, un contributo pari a 80.000,00 (ottantamila euro) per la realizzazione degli scopi della Fondazione Carnevale di Palma Campania.

6.11 Il contributo sarà erogato entro il 31 gennaio di ogni anno a semplice richiesta da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6.12 Il contributo può essere incrementato ma non diminuito, per nessun motivo.

**Art. 7
Esercizio finanziario**

7.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, al ricorrere delle condizioni di legge e ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

7.3. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati innanzitutto per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

7.4. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

7.5. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

**Art. 8
Organi e uffici della
fondazione**

8.1. Gli organi della Fondazione sono:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Consiglio di Amministrazione;
- Comitato d'indirizzo;
- Organo di controllo e revisore dei conti.

8.2. Sono uffici della Fondazione

- il Direttore Generale,
- il Direttore Artistico,
- il Direttore Tecnico,
- il Responsabile della sicurezza,
- il Direttore del museo,
- il Responsabile dei finanziamenti e rendicontazione,
- il Responsabile della comunicazione e della digitalizzazione.

Le funzioni, gli obblighi e la remunerazione degli uffici della Fondazione saranno stabilite contrattualmente.

8.3 E' stabilito che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili con gli uffici della Fondazione.

**Art. 9
Il presidente**

9.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione alla prima seduta, così come previsto al successivo punto 10.10.

9.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con la facoltà di nominare procuratori e le relative attribuzioni, e può rilasciare procure speciali per il compimento di atti o categorie di atti.

9.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

9.4. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la nomina di un Vice Presidente, a cui può delegare in tutto o in parte i propri compiti e per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

9.5. Il Presidente attribuisce ai singoli componenti del CdA specifiche mansioni di indirizzo, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, parcheggi, inclusività, servizio civile, suolo pubblico, sponsorizzazioni, patrimonio, segreteria, tesoreria ecc.

9.6. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

9.7. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di spettanza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica entro 30 giorni dal compimento dell'atto.

**Art. 10
Consiglio di amministrazione**

10.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 (nove) componenti effettivi con diritto di voto, nominati dal Consiglio Comunale nel modo seguente:

a) sei componenti sono indicati e votati dai consiglieri comunali appartenenti al gruppo e/o ai gruppi della maggioranza presenti in Consiglio Comunale.

b) tre componenti sono indicati e votati dai consiglieri comunali appartenenti al gruppo e/o ai gruppi della minoranza presenti in Consiglio Comunale.

10.2 Ogni consigliere di maggioranza dovrà indicare, con la propria votazione, nome, cognome e dati anagrafici di sei persone.

10.3 Ogni consigliere di minoranza dovrà indicare, con la propria votazione, nome, cognome e dati anagrafici di tre persone.

10.4 A seguito della votazione verranno scrutinate prima le schede votate dai consiglieri di minoranza e risulteranno eletti i tre soggetti che avranno totalizzato il maggior numero di voti in relazione al gruppo dei consiglieri di minoranza. Analogamente si procederà per lo scrutinio delle schede votate dai consiglieri di maggioranza.

10.5 La votazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carnevale di Palma Campania sarà considerata valida solo se alla seduta consiliare saranno presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei consiglieri di maggioranza e i 2/3 (due terzi) dei consiglieri di minoranza. Qualora non venisse raggiunto il quorum prescritto al precedente comma la votazione verrà rinviata al successivo Consiglio Comunale. In tale consesso i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti qualunque sia il quorum dei consiglieri presenti fermo restando i previsti limiti indicati ai punti a) e b) del primo comma del presente articolo.

10.6 La votazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carnevale di Palma Campania dovrà avvenire entro tre mesi dalla proclamazione del Consiglio Comunale neoeletto.

10.7 In caso di scioglimento del Consiglio Comunale, il CdA della Fondazione rimarrà in carica, conservando tutti i suoi poteri, fino alla elezione dei nuovi componenti del successivo Consiglio di Amministrazione.

10.8 È onere del Consigliere Comunale con delega al Carnevale di Palma Campania ovvero dell'Assessore se previsto, notificare, entro 10 (dieci) giorni dalla votazione, la nomina ai membri del CdA.

10.10 La prima riunione del CdA della Fondazione Carnevale di Palma Campania dovrà essere convocata, straordinariamente, dal Consigliere Comunale con delega al Carnevale di Palma Campania ovvero dell'Assessore se previsto indicando, quale punti all'ordine del giorno l'accettazione dei membri eletti alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carnevale di Palma Campania e l'elezione del Presidente del CdA.

10.11 Possono far parte del Consiglio di Amministrazione tutti coloro che possiedono una comprovata esperienza delle attività del Carnevale di Palma Campania. Tale presupposto verrà valutato dai votanti in Consiglio Comunale tanto per la maggioranza quanto per la minoranza.

10.12. In caso di morte, di dimissioni, di incapacità o di cessazione di uno dei componenti del Cda della Fondazione, sarà obbligo del Consiglio Comunale provvedere alla sostituzione dello stesso, prevedendo, all'ordine del giorno della successiva seduta dell'assemblea, nel rispetto dei termini necessari, la nomina dei componenti affinché sia ristabilita la composizione del Consiglio di Amministrazione.

10.13. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Fondazione. In particolare, al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) redigere e approvare il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno in corso, e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo, nonché redigere e approvare il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge;
- b) approvare il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, nonché le direttive per le erogazioni della Fondazione;
- c) deliberare l'accettazione di eredità, legati, donazioni, contributi e alienazioni;
- d) stabilire le direttive per l'impiego del patrimonio della Fondazione;
- e) nominare, determinandone il compenso, il Collegio dei revisori;
- f) nominare i componenti del Comitato scientifico;
- g) stabilire i criteri per l'erogazione di borse di studio, stage formativi, finanziamento di progetti specifici;
- h) deliberare modifiche statutarie;
- i) esercitare tutti i poteri previsti per legge e non espressamente attribuiti ad altri organi della Fondazione;
- j) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- k) nominare il Direttore Generale, il Direttore Artistico, il Direttore Tecnico, il Responsabile della sicurezza, il Direttore del museo, il Responsabile dei finanziamenti e rendicontazione, il Responsabile della comunicazione e della digitalizzazione;
- l) determinare il compenso delle figure indicate nella lettera "k" del presente comma;
- m) nominare, ove ritenuto necessario, componenti volontari.

10.14. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti.

10.15. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione, e se nominati decadono ex tunc, il Sindaco del Comune di Palma Campania, gli assessori e i Consiglieri Comunali in carica.

10.16. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica con il mandato del Consiglio Comunale che lo ha nominato e decade con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. È obbligo del Consiglio di Amministrazione uscente consegnare tutti i documenti e fornire tutte le notizie necessarie per il proseguimento dell'attività istituzionale dell'Ente.

10.17. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno, contemporaneamente, la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

10.18. I Consiglieri sono rieleggibili.

10.19. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria, su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri. La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare, il luogo e l'ora, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo, anche elettronico, idonei all'informazione di tutti i membri.

10.20. Per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza dei due terzi dei componenti ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

10.21. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, sottoscritto da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro preventivamente vidimato.

10.22. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza dev'essere allegato al verbale dell'adunanza;

- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

10.23. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza anche di questo, dal Consigliere più anziano di età.

10.24. Le cariche dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo rimborsi spese sostenuti, approvati dal Consiglio.

10.25. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS, a cui si rimanda.

10.26. Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

10.27. Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

10.28. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

10.29. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-*bis* e seguenti del Codice Civile.

10.30. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, comunque a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

**Art. 11
Comitato d'indirizzo**

11.1 Il Comitato di indirizzo è composto, di diritto, dai Presidenti delle nove Associazioni organizzatrici delle Quadriglie del Carnevale di Palma Campania, ovvero da un loro delegato.

11.2 Il Comitato di indirizzo è l'organo consultivo della Fondazione. Supporta le scelte della Fondazione in relazione alle attività di organizzazione del Carnevale. Svolge attività consultiva in relazione al Regolamento delle Quadriglie redatto dalla Fondazione, al percorso stabilito per la Sfilata delle Quadriglie e della Messinscena, alla collocazione del Villaggio delle Quadriglie, e ad ogni altra attività strettamente attinente alla manifestazione. Al proprio interno può istituire cariche e funzioni in attinenza alle attività da svolgere. I pareri del Comitato di indirizzo non sono vincolanti per il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

11.3 Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione e può essere convocato ogni volta che questi lo ritenga necessario e opportuno. La convocazione avviene secondo quanto stabilito al punto 10.9. del presente Statuto.

11.4 I componenti del Comitato di indirizzo decadono con la perdita della funzione di Presidente della propria associazione.

**Art. 12
Organo di controllo**

12.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

12.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due controllori supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione della carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

12.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, dev'essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

12.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effetti e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

12.5. Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per Legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

12.6. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle Società controllate dalla Fondazione;

- coloro che sono legati alla Fondazione o alle Società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

- coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

12.7. L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

12.8. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

12.9. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

- vigila sul rispetto delle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;

- può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o sui determinati affari.

12.10. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

12.11. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.

12.12. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

12.13. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio più anziano d'età.

12.14. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione al voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

12.15. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza dev'essere allegato al verbale dell'adunanza;

- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

12.16. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei revisori Legali.

12.17. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 CTS.

**Art. 13
Estinzione della fondazione**

13.1 La Fondazione è stata costituita per la durata di 99 anni (novantanove anni) rinnovabili per uguale periodo alla scadenza di detto termine.

13.2 La Fondazione si estingue se lo scopo diventa impossibile e in tutti gli altri casi previsti per Legge.

13.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

**Art. 15
Libri sociali obbligatori**

14.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato di indirizzo;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

14.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

14.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

14.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato di indirizzo è tenuto a cura del Consiglio di indirizzo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

14.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

**Art. 16
Clausola di rinvio**

15.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e delle norme di Legge vigenti in materia.